

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 34 del 30 Novembre 2017

### **1. L. N. 167/2017 - Pubblicata la LEGGE EUROPEA 2017**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017, la **Legge 20 novembre 2017, n. 167**, recante "**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017**".

La legge europea è - assieme alla legge di delegazione europea - uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione Europea.

La legge europea 2017, che si compone di **30 articoli** distribuiti in **8 Capi**, modifica o integra disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Il provvedimento – in vigore dal 12 dicembre 2017 - è volto a:

- consentire la definizione di **3 procedure di infrazione** e di **8 casi di pre-contenzioso (EU Pilot)**;
- superare alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU Pilot;
- garantire la corretta **attuazione di 3 direttive** già recepite nell'ordinamento interno;
- introdurre sanzioni per la violazione di norme regolamentari europee;
- apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 24 dicembre 2012 ("*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*").

Il provvedimento si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori:

- **libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi** (articoli da 1 a 4);
- **giustizia e sicurezza** (articoli 5 e 6);
- **fiscalità** (articoli da 7 a 10);
- **lavoro** (articolo 11);
- **tutela della salute** (articoli da 12 a 15);
- **tutela dell'ambiente** (articoli da 16 a 18);
- **energia e fonti rinnovabili** (articoli da 19 a 21);
- **altre disposizioni** (articoli da 22 a 30).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della legge europea 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per approfondire i contenuti della legge dal sito della Camera dei Deputati clicca qui.](#)

### **1.1. L. N. 167/2017 - LEGGE EUROPEA 2017 - PIRATERIA SULLA RETE - Ampliati i poteri dell'AGCOM**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017, la **Legge 20 novembre 2017, n. 167**, recante "**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017**".

L'**articolo 2** detta disposizioni in materia di **diritto d'autore** in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della **direttiva 2001/29/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della **direttiva 2004/48/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. Nello specifico, l'Autorità Garante per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) potrà - su istanza dei titolari dei diritti - "**ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti**".

In sostanza, si attribuisce all'**AGCOM** il **potere di intervenire immediatamente per ordinare in via cautelare l'interruzione dei comportamenti** che si risolvono in una **violazione del diritto d'autore e di decidere misure che impediscono la reiterazione degli illeciti**.

Grazie a questa norma, nel nostro Paese, le piattaforme elettroniche saranno tenute a **rimuovere i contenuti illeciti e ad impedirne la riproduzione**.

Si vuole in tal modo evitare che chi opera illegalmente possa continuare a farlo, trincerandosi dietro la presunta irresponsabilità della piattaforma che ospita i contenuti o giovandosi dell'extraterritorialità:

L'Autorità dovrà disciplinare con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare venga adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo; i termini entro quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale verrà adottata la decisione definitiva dell'Autorità.

Con il medesimo regolamento dovranno essere individuate misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità medesima.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della legge europea 2017 clicca qui.](#)

## **1.2. L. N. 167/2017 - LEGGE EUROPEA 2017 - ROAMING UE - Introdotta nell'ordinamento nazionale le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento sui costi - Modifiche all'art. 98 del CCE**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017, la **Legge 20 novembre 2017, n. 167**, recante "**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017**".

L'**articolo 4**, introdotto alla Camera, interviene sul D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche - CCE) per introdurre nell'ordinamento nazionale le **sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento sui costi del roaming UE** nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e sul c.d. **Internet aperto**, in modo da rendere effettiva tale nuova disciplina europea.

Si tratta, in particolare, di introdurre all'articolo 98 del D.Lgs. n. 259/2003, le **sanzioni**, nell'ambito delle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, necessarie ad **attuare efficacemente le nuove norme del regolamento roaming**, per le quali il nostro ordinamento non prevede attualmente sanzioni specifiche.

Ricordiamo che:

- l'art. 18 del **regolamento 2012/531/UE**, che disciplina il **roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili nell'Unione**, prevede l'obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione (il termine era il 30 giugno 2013) le sanzioni adottate per la violazione delle sue disposizioni e di prendere tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione;

- l'art. 6 del **regolamento 2015/2120/UE** relativo all'**accesso ad un Internet aperta**, modifica anche il precedente regolamento del 2012 e fissa il termine per comunicare le sanzioni al 30 aprile 2016.

In entrambi i casi è richiesto che le **sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive**.

In relazione a tali obblighi, formalmente in relazione al **regolamento 2015/2120/UE**, è stata infatti aperta, ad ottobre 2016, la **procedura EU Pilot 8925/16/CNECT**, con la quale si chiedevano chiarimenti sulla efficacia dissuasiva della legislazione nazionale per le violazioni delle norme europee da parte di alcuni operatori di telefonia mobile, che sono segnalate alla Commissione UE.

L'**articolo 4, comma 1**, della legge europea 2017, per rimediare alla carenza legislativa del nostro ordinamento, provvede quindi ad introdurre i **nuovi commi 16-bis, 16-ter, 16-quater**, all'art. 98 (rubricato "**Sanzioni**") nel D. Lgs. n. 259 del 2003.

Previsti: **sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 120.000,00 a 2.500.000,00 euro**, l'ordine di **immediata cessazione delle violazioni** nonché la **condanna dell'operatore al rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti**, indicando il termine entro cui adempiere, che non deve superare i trenta giorni (commi 16-bis e 16-ter).

Nel caso l'Autorità ritenga sussistere "**motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti**", potrà adottare, sentiti gli operatori

interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, “**provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato**”.

Previsto, inoltre, che l'AGCOM possa disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati a spese dell'operatore, sui mezzi ritenuti più idonei, anche su uno o più quotidiani a diffusione nazionale (comma 16-quater).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della legge europea 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento 2012/531/UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento 2015/2120/UE clicca qui.](#)

### **1.3. L. N. 167/2017 - LEGGE EUROPEA 2017 - Disposizioni in materia ambientale**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017, la **Legge 20 novembre 2017, n. 167**, recante “**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017**”.

Il **Capo VI** (articoli da 16 a 18) contiene disposizioni in materia di **tutela dell'ambiente**.

L'**articolo 16**, integra le disposizioni, dettate dall'art. 78-sexies del D.Lgs. nm. 152/2006 (Codice dell'ambiente), relative ai **metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque** onde pervenire al superamento di alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI. A tal fine, viene previsto che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le Regioni e le Province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza.

L'**articolo 17** interviene sulla disciplina relativa ai **limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane** recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano.

L'**articolo 18** modifica in più punti le norme che, nell'ambito del Codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006, sono volte ad attuare le disposizioni in materia di **emissioni industriali** e di **autorizzazione integrata ambientale (AIA)** dettate dalla direttiva 2010/75/UE.

La finalità delle modifiche è quella di pervenire ad un recepimento completo della Direttiva e, conseguentemente, superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 8978/16/ENVI.

Le modifiche operate investono quattro gruppi diversi di disposizioni:

- 1) la disciplina dell'**autorizzazione integrata ambientale (AIA)**, dettata dalla parte seconda del Codice;
- 2) le disposizioni sugli **impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti** contenute nel Titolo III-bis della parte quarta del Codice;
- 3) le norme in materia di **emissioni di composti organici volatili (COV)** e di grandi impianti di combustione, contenute nella parte quinta del Codice;
- 4) la disciplina relativa alle **installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio**, contenuta nella parte quinta-bis del Codice.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della legge europea 2017 clicca qui.](#)

### **1.4. L. N. 167/2017 - LEGGE EUROPEA 2017 - ASCENSORI - Novità in materia di rilascio del certificato di abilitazione - Ricostituite le Commissioni d'esame**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017, la **Legge 20 novembre 2017, n. 167**, recante “**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017**”.

L'**articolo 23** reca disposizioni ai fini dell'integrale attuazione della **direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014** per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli **ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori**, con specifico riferimento ai certificati di abilitazione.

Si ricorda che la citata **direttiva 2014/33/UE** è parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo

generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/UE.

La direttiva ha proceduto alla rifusione delle norme contenute nella Direttiva 95/16/CE, che nel tempo ha subito modifiche e necessitava di ulteriori aggiornamenti e modificazioni.

Con il **D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999** sono state dettate le norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio. Tale regolamento è stato successivamente modificato:

- dal **D.P.R. n. 214/2010** per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;

- dal **D.P.R. n. 8/2015** per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio;

- dal **D.P.R. n. 23 del 10 gennaio 2017** per introdurre modifiche al D.P.R. n. 162 del 1999, in attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori, ai componenti di sicurezza degli ascensori e al loro esercizio.

L'articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 162/1999, come modificato dal D.P.R. n. 23/2017, dispone che, ai fini della **conservazione** dell'impianto e del suo normale **funzionamento**, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la **manutenzione** di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a **persona munita di certificato di abilitazione** o a **ditta specializzata**, ovvero a un **operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente** che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato.

Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, secondo quanto stabilito dall'art. 23 della legge europea 2017, tale certificato sarà **valido in tutto il territorio nazionale** e sarà **rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a un'apposita commissione esaminatrice**, dal medesimo nominata e composta da **cinque funzionari**, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria.

Da notare che viene **ampliato da 4 a 5 il numero dei componenti della commissione esaminatrice** nominati dal Prefetto e viene, di conseguenza, **modificata la composizione** della stessa commissione, prevedendo che i suoi componenti siano così designati: uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da un'azienda sanitaria locale, ovvero da un'agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, attribuiscono a tale agenzia le competenze in materia.

La commissione sarà presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro o delle politiche sociali.

Alla prova teorico-pratica sono **presenti almeno tre membri della commissione**, compreso il presidente. Al presidente e ai componenti della commissione, a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente, **non spetta alcun compenso**.

Il comma 2 demanda al Prefetto la determinazione della data e della sede delle sessioni di esame.

Il Prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previa intese con gli altri prefetti della Regione, può disporre apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate nella regione allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

Il comma 3 abroga gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al D.P.R. n. 1767 del 1951.

Il comma 4 autorizza il Governo a modificare, con apposito regolamento, il regolamento di cui al D.P.R. n. 162 del 1999, sulla base delle disposizioni del presente articolo.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della legge europea 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2014/33/UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.P.R. n. 23/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo aggiornato del D.P.R. n. 162/1999 clicca qui.](#)

## 1.5. L. N. 167/2017 - LEGGE EUROPEA 2017 - TRAFFICO TELEFONICO E TELEMATICO - Fissato in 72 mesi il termine di conservazione dei dati

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017, la **Legge 20 novembre 2017, n. 167**, recante "**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017**".

L'articolo 24 fissa in **settantadue mesi** (6 anni) il termine di **conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico**, nonché dei dati relativi alle **chiamate senza risposta**, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci a fronte delle straordinarie esigenze di **contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale**.

Più nel dettaglio la disposizione, in attuazione dell'articolo 20 della **direttiva 2017/541/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017** - per le finalità di accertamento e repressione dei delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e dei gravi reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) C.P.P. - **estende a 72 mesi il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico**, nonché dei dati relativi alle **chiamate senza risposta** di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 7 del 2015, convertito dalla legge n. 43 del 2015.

Il citato articolo 4-bis imponeva **fino al 30 giugno 2017** l'obbligo di conservazione dei dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione, di quelli relativi al traffico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, telefonico o telematico per le finalità di accertamento e di repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-*qua-ter*, e 407, comma 2, lettera a), del Codice di procedura penale.

Si tratta di una disciplina derogatoria rispetto a quella generale fissata dall'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (c.d. "Codice della privacy"), il quale fissa la data di conservazione da parte del fornitore in **due anni per il traffico telefonico**, in **un anno per quello telematico** e in **30 giorni per le chiamate senza risposta**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della legge europea 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2017/541/UE clicca qui.](#)

## 2. DOMINI COLLETTIVI - Pubblicata la legge per la tutela dei territori

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2017, la **Legge 20 novembre 2017, n. 168**, recante "**Norme in materia di domini collettivi**".

Il provvedimento - che entrerà in vigore il 13 dicembre 2017 - fornisce una sistemazione giuridica a quelle diverse ed eterogenee situazioni giuridiche legate al godimento da parte di una determinata collettività di specifiche estensioni di terreno (di proprietà sia pubblica che privata) abitualmente riservata ad un uso agro-silvo-pastorale, **istituendo la figura giuridica dei "domini collettivi"**.

Il provvedimento in parola dà, in sostanza, **certezza giuridica** a situazioni di godimento collettivo di fatto di determinati beni - si pensi al diritto di uso per il legnatico (il diritto della popolazione del luogo di "fare legna" in quel determinato terreno o al diritto di pascolo - tutte situazioni di godimento spesso rimesse a fonti del diritto subordinate o a regolamentazioni sfumate.

Sebbene non esista una definizione normativa dei "**domini collettivi**", con tale termine si intende, generalmente, indicare una situazione giuridica in cui una determinata estensione di terreno (di proprietà sia pubblica che privata) è oggetto di godimento da parte di una collettività determinata, abitualmente per uso agro-silvo-pastorale.

La legge consta di **tre articoli** che possono essere così sintetizzati:

L'**articolo 1**, comma 1, riconosce i domini collettivi come "**ordinamento giuridico primario delle comunità originarie**".

I domini collettivi sono **soggetti alla Costituzione**, sono **dotati di capacità di produrre norme vincolanti** valevoli sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale ed hanno la **gestione del patrimonio naturale, economico e culturale** che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva.

Si caratterizzano per l'esistenza di una collettività che è proprietaria collettivamente dei beni e che esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti.

Il **Comune** svolge di norma funzioni di amministrazione di tali terreni salvo che la comunità non abbia la proprietà pubblica o collettiva degli stessi.

Gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva hanno **personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria** (art. 1, comma 2).

L'**articolo 2** dispone che la Repubblica valorizza i beni collettivi di godimento in quanto:

- a) *elementi fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali;*
- b) *strumenti per la tutela del patrimonio ambientale nazionale;*
- c) *componenti stabili del sistema ambientale;*
- d) *basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;*
- e) *strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;*
- f) *fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.*

La Repubblica riconosce e tutela i diritti di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano.

Le **comunioni familiari esistenti nei territori montani** continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei loro statuti e consuetudini che siano state riconosciute dal diritto anteriore.

Il **diritto sulle terre di collettivo godimento** sussiste al verificarsi delle seguenti situazioni:

- a) *esso abbia normalmente ad oggetto lo sfruttamento del fondo dal quale ricavare una qualche utilità;*
- b) *sia riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell'ente collettivo.*

I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai Comuni con amministrazione separata.

Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 (recante "*Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali*").

I principi della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

L'**articolo 3** definisce i "**beni collettivi**" (sui quali è imposto il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004) che costituiscono il patrimonio civico, evidenziando la loro **inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale**.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

### **3. SOCIETÀ' PARTECIPATE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Pronte le linee guida ANAC**

Pubblicate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) le "**Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici**".

Le nuove Linee guida, emanate a seguito di una consultazione on line e del parere favorevole del Consiglio di Stato, sono state approvate dal Consiglio dell'ANAC con **Determinazione n. 1134 dell' 8 novembre 2017**, entreranno in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale..

Al documento è allegata una tabella dove sono riportate tutte le tipologie di documenti che devono essere pubblicati nella sezione Società / Amministrazione trasparente dei siti internet.

Per tutti gli adempimenti indicati il termine viene fissato al **31 gennaio 2018**, in concomitanza con la scadenza del termine per l'adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione (PTPC).

A decorrere dalla stessa data, l'ANAC eserciterà i propri poteri di vigilanza sul rispetto degli obblighi, così come definiti dalle Linee guida.

LINK:

[Per scaricare il testo delle linee guida clicca qui.](#)

### **4. MISURAZIONE DELLA CORRUZIONE - Siglato un Protocollo di intesa per la definizione e la quantificazione di rilevanti indicatori di rischio**

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), l'Agenzia per la Coesione Territoriale e il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ISTAT ed i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno e della Giustizia hanno firmato un **Protocollo di intesa** per definire e sperimentare un **set di indicatori per la misurazione di fenomeni corruttivi**.

Obiettivo dell'intesa, che punta a sviluppare una metodologia di riferimento in ambito europeo, è la promozione del progetto "**Individuazione di indicatori di rischio corruzione e di prevenzione e contrasto nelle amministrazioni pubbliche**".

Un gruppo di lavoro, composto dai vari aderenti e coordinato dall'ANAC, lavorerà per disporre una apposita strumentazione analitica in grado di fornire una quantificazione dei rischi e delle misure di contrasto messe in atto dalle varie amministrazioni dello Stato.

Per raggiungere tale obiettivo le istituzioni collaboreranno alla creazione di apposite banche dati, che saranno aggiornate con regolarità e rese disponibili tramite piattaforme di libero accesso.

Nel tempo altre Amministrazioni potranno aderire al Protocollo.

LINK:

[Per scaricare Il testo del protocollo d'intesa clicca qui.](#)

## **5. AIRE - Allineamento dati ed elenco unico - Direttive dal Ministero dell'Interno ai Comuni**

Il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi Demografici, in vista delle prossime elezioni politiche, ha diramato la **Circolare n. 10 del 15 novembre 2017**.

Il Ministero, richiamando l'art. 5 della legge n. 459/2001, recante le "*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*" e nel quale si prevede che, mediante l'**unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari**, si provveda a realizzare l'**elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero**, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, chiede alle amministrazioni comunali di inviare - **entro il 27 Novembre 2017** - i dati relativi ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti nella propria anagrafe all'AIRE centrale del Ministero.

In cista di tale invio, i Comuni dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

- **verificare l'esattezza e la completezza dei dati registrati nelle AIRE comunali**, per evitare l'inserimento nel citato elenco di dati non corretti o incompleti e rettificare eventuali posizioni "scartate" dall'Aire centrale;

- **procedere tempestivamente alla registrazione delle comunicazioni degli uffici consolari** (iscrizione, variazione, cancellazione) per evitare disallineamenti tra i dati registrati negli archivi comunali e quelli contenuti negli schedari consolari;

- **effettuare la cancellazione delle posizioni duplicate e degli ultracentenari**, per i quali non sia stata fornita la prova di esistenza in vita.

Nel trasmettere i dati i Comuni dovranno anche porre particolare attenzione al campo relativo al **diritto di voto** (elettore, non iscritto nelle liste elettorali, perdita del diritto di voto).

Il Ministero ricorda, infine, che i Comuni subentrati nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) non dovranno provvedere ad effettuare alcun invio, in quanto i dati AIRE sono già in possesso del Ministero.

LINK:

[Per scaricare Il testo della circolare n. 10/2017 clicca qui.](#)

## **6. REVISORI LEGALI - Online gli ultimi sei corsi per la formazione per l'anno 2017**

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha reso noto che, **dal 27 novembre 2017**, sono accessibili gli **ultimi 6 corsi** che completano dell'offerta formativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017.

I corsi riguardano le materie: **Analisi finanziaria, diritto societario, principi contabili e disciplina della revisione legale**.

Come precisato nella circolare 28/2017 l'obbligo formativo 2017 potrà essere assolto anche nel corso dell'anno 2018 fermo restando il numero dei crediti formativi complessivi da maturare nel biennio (20 crediti formativi per il 2017 + 20 crediti formativi per il 2018).

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende, infine, noto che prossimamente verrà data evidenza sul proprio sito del **calendario dei corsi 2018** erogati sulla piattaforma Ministero dell'Economia e delle Finanze..

Ricordiamo che, **dal 25 ottobre 2017**, sulla piattaforma della revisione legale sono stati resi accessibili **7 corsi** riguardanti: i **principi di revisione**, la **disciplina della revisione legale**, i **principi contabili** e la **contabilità generale**.

Ricordiamo, infine, che, a decorrere **dal 5 ottobre 2017**, sono accessibili agli iscritti al registro della revisione legale i corsi predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

I corsi consistono in moduli riguardanti le principali materie che caratterizzano la preparazione professionale del revisore, suddivise tra materie caratterizzanti la revisione e materie riguardanti, tra l'altro, la contabilità generale, il bilancio di esercizio e consolidato, i principi contabili nazionali e internazionali e il diritto societario.

La **piattaforma per la formazione a distanza** è accessibile, tramite l'Area riservata di questo portale, in modo gratuito per tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

LINK:

[Per sapere come accedere ai corsi clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare Il testo della circolare n. 28/2017 clicca qui.](#)

## **7. REVISORI LEGALI - Il tirocinio pregresso non ha valore**

Nel vigente quadro normativo, **non è possibile prevedere il riconoscimento di periodi di pratica svolta prima dell'iscrizione al registro dei revisori legali.**

E' questa la risposta fornita in **Commissione VI Finanze** della Camera il 9 novembre 2017 all'**interrogazione n. 5-12583**, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il suo Vice Ministro.

L'articolo 10 del decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012 - recante il Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati – stabilisce che **«il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro».**

Tale previsione traduce, senza margini di discrezionalità, una precisa disposizione della direttiva europea di riferimento: **il revisore non è tale se non ha maturato una esperienza teorico pratica di tre anni prima dell'esame.**

Con l'adozione di detta disciplina si è dovuto contestualmente abrogare l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 99 del 1998, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2000, il quale consentiva, all'atto dell'iscrizione, su proposta della Commissione centrale per i revisori contabili, il riconoscimento di un periodo di tirocinio, seppure svolto anteriormente all'iscrizione stessa.

Con la completa delineazione del vigente regime **non è possibile**, quindi, **prevedere il riconoscimento di periodi di pratica svolti, in difetto della anteriore e formale iscrizione nel relativo registro.**

LINK:

[Per scaricare il testo dell'interrogazione clicca qui.](#)

## **8. NOLEGGIO DA RIMESSA DI VEICOLI CON CONDUCENTE - Obbligo di rimessa ubicata all'interno del territorio comunale - Requisito oggettivo e intrinseco dell'attività**

**Non è consentito, nell'attività di noleggio con conducente, prescindere dalla disponibilità di una autorimessa ubicata nel territorio del comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio originario.**

Di conseguenza, l'immatricolazione di una autovettura da utilizzare per l'esercizio dell'attività, non comporta alcun titolo legittimante.

Lo ha chiarito il **Consiglio di Stato - Sez. V, con la sentenza n. 5154 dell' 8 novembre 2017**, richiamando anche una precedente sentenza del 23 giugno 2016, n. 2806.

Secondo la normativa vigente, **l'obbligo di utilizzare**, nell'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), **esclusivamente una rimessa ubicata all'interno del territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione**, *“è immediatamente finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale. Ciò risponde all'esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale”.*

La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell'ente è, quindi, **“coessenziale alla natura stessa dell'attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del Comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta”.**

Le modifiche apportate nel 2008 dal D.L. n. 207/2008, convertito dalla L. n. 14/2009, alla legge quadro n. 21 del 1992, e per un certo periodo sospese, ha precisato il Collegio, *hanno inteso “regolare” il settore, esercitando la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela della concorrenza”.* Ma

non c'è attinenza - contrariamente al diffuso convincimento - con l'art. 2, comma 3, del D.L. n. 40 del 2010 (poi convertito dalla L. n. 73/2010), il quale non ha preso in considerazione detta efficacia, ma ha posto unicamente un nuovo termine per l'adozione di un decreto ministeriale volto ad impedire pratiche di esercizio abusive del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia, senza, pertanto, alcuna rinnovata sospensione della efficacia delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 207 del 2008.

Peraltro, precisa la sentenza, non può ritenersi che il mero rinvio ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, seppure di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e ancorché previa intesa con la Conferenza unificata "possa avere l'effetto di impedire l'efficacia di una disciplina inserita nella legge quadro per il trasporto, dotata, peraltro, di una idoneità prescrittiva del tutto indubbia". Tale situazione di mancato rispetto del c.d. "vincolo di territorialità", concernente una funzione essenziale di un servizio con connotazione locale, rende, per la sua gravità protratta nel tempo, anche ai sensi della normativa regolamentare, legittima la sanzione della revoca dell'autorizzazione.

A margine della citata sentenza, va comunque rilevato – secondo Marilisa Bombi - che con emendamento fortemente contestato dalla categoria dei taxisti, ed inserito nel decreto legge n. 244/2016 (c.d. "Milleproroghe"), con il comma 3 dell'art. 9, la sospensione dell'efficacia originariamente disposta delle norme vincolistiche a danno del settore NCC doveva intendersi prorogata fino al 31 dicembre 2017.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 5154/2017 clicca qui.](#)

## **9. VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017 - Prorogati i termini di apertura e di chiusura dello sportello per l'invio delle domande di accesso**

Con comunicato del 28 novembre 2017 comparso sul proprio sito istituzionale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che con **decreto del Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 27 novembre 2017** è stato prorogato il termine di apertura dello sportello per l'invio delle domande di accesso al Voucher per l'internazionalizzazione **alle ore 12.00 del 4 dicembre 2017**.

Le imprese potranno presentare le domande di accesso **fino alle ore 16.00 del 6 dicembre 2017**. Nel caso in cui le domande pervenute esauriscano le risorse finanziarie disponibili prima del termine previsto, lo sportello agevolativo potrà essere chiuso anticipatamente.

Ricordiamo che con **decreto del Direttore Generale per le politiche internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 18 settembre 2017**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità operative e i termini per la richiesta e la concessione dei "**Voucher per l'internazionalizzazione**", finalizzati a sostenere le PMI e le reti di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei mercati internazionali con 26 milioni di risorse stanziato, ai sensi del **D.M. 17 luglio 2017**.

Si tratta della seconda edizione di questo importante strumento di sostegno all'internazionalizzazione delle PMI, che prevede interessanti novità rispetto al bando precedente.

Le **domande di inserimento in elenco** potranno essere presentate dalle società fornitrici, esclusivamente attraverso procedura informatica, a partire **dalle ore 10.00 del 16 ottobre 2017 alle ore 16.00 del 31 ottobre 2017**.

Le PMI che intendono richiedere l'accesso ai voucher potranno iniziare la compilazione on-line della domanda **a partire dal 21 novembre 2017**.

L'apertura dello sportello, **prevista dalle ore 10.00 del 28 novembre 2017, è prorogata alle ore 12.00 del 4 dicembre**.

In particolare, per agevolare le imprese, il bando stabilisce che, **a partire dalle ore 10.00 del 21 novembre 2017**, le imprese interessate potranno iniziare la compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni tramite l'apposita procedura informativa resa disponibile nell'apposita sezione "**Voucher per l'internazionalizzazione**" del sito internet del Ministero.

Le domande di accesso completate e firmate digitalmente dovranno essere presentate esclusivamente online **a partire dalle ore 12.00 del 4 dicembre 2017 e fino al termine ultimo delle ore 16.00 del 6 dicembre 2017**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 27 novembre 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto del 17 luglio 2017 clicca qui.](#)

LINK:

## **10. SPLIT PAYMENT - Pubblicati gli elenchi aggiornati validi per l'anno 2018**

Il **Dipartimento delle Finanze** ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, gli elenchi, **aggiornati al 21 novembre 2017**, delle società controllate di diritto e di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni.

Gli **elenchi aggiornati al 21 novembre 2017** riguardano:

- le **società controllate di diritto**, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 1, C.C.);
- le **società controllate di fatto**, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, C.C.);
- le **società controllate di diritto**, direttamente o indirettamente, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni (art. 2359, comma 1, n. 1, C.C.).

E' anche possibile consultare l'**elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana**, aggiornato al 31 ottobre scorso.

Il Dipartimento informa, inoltre, che i soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno **segnalare eventuali mancate o errate inclusioni**, in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante l'apposito **modulo di richiesta** compilabile direttamente dal sito.

LINK:

[Per scaricare il testo degli elenchi aggiornati clicca qui.](#)

## **11. VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - Le nuove Linee Guida della Commissione europea**

In seguito alle modifiche della disciplina sulla valutazione di impatto ambientale intervenute con la **direttiva 2014/52/UE** la Commissione europea ha pubblicato a metà novembre 2017 **nuove linee guida sulla VIA**.

I documenti della Commissione sono tre e riguardano: le procedure di **Screening** (verifica di assoggettabilità a VIA), di **Scoping** (definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale) e la **predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale**.

La prima Linea guida è dedicata allo "**Screening**" o verifica di assoggettabilità a VIA e costituisce una guida che aiuta tutti i soggetti interessati (imprese, consulenti, Pubblica Amministrazione) ad effettuare correttamente questa fase importante del procedimento che porterà a valutare se un progetto vada o meno sottoposto a VIA (art. 19, D.Lgs. n.152/2006).

La seconda delle Linee guida invece è dedicata allo "**Scoping**" la fase eventuale di confronto tra proponente e Autorità competente che consente al primo di sapere quante informazioni e documenti dovrà fornire nel procedimento di VIA per consentire all'Autorità competente di fare una corretta valutazione dell'impatto ambientale del progetto (art. 21, D.Lgs. n. 152/2006),.

La terza Linea guida fornisce utili informazioni su come **redigere correttamente lo studio di impatto ambientale**, il documento principale nel procedimento di VIA (art. 22, D.Lgs. n. 152/2006),

Le nuove linee guida **aggiornano e integrano le linee guida già pubblicate nel 2001** per garantire la necessaria coerenza con le nuove disposizioni della direttiva 2014/52/UE, che ha introdotto significative modifiche alla disciplina della VIA, sia procedurali che tecniche.

I documenti sono stati predisposti anche con la collaborazione degli Stati membri nell'ambito del Gruppo di Esperti Nazionali VIA-VAS della Commissione europea, nel quale il Ministero dell'Ambiente è rappresentato con il *focal point* nazionale designato dalla Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.

Ricordiamo che alla direttiva 2014/52/UE è stata data attuazione con il **D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104**, entrato in vigore il 21 luglio 2017.

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee Guida Screening clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee Guida Scoping clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee Guida Studio di Impatto Ambientale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva 2014/52/UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 104/20'17 clicca qui.](#)

## **12. SEI UN IMPRENDITORE? - Hai un servizio che ti mette a disposizione informazioni e documenti ufficiali della tua impresa - Al via il "cassetto digitale dell'imprenditore"**

Avere sotto controllo le informazioni sulla propria azienda in qualunque momento accedendo da pc, smartphone e tablet in modo facile, sicuro e veloce. È questo lo scenario che si apre ai dieci milioni di **cittadini imprenditori** attraverso il servizio [impresa.italia.it](#); una piattaforma online - realizzata da InfoCamere per conto delle Camere di commercio e lanciata nel luglio scorso - con cui ogni imprenditore può accedere senza oneri alle informazioni e ai documenti ufficiali della propria impresa.

Il nuovo servizio, accessibile gratuitamente con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o attraverso il Sistema Pubblico di identità digitale (SPID), è **il punto di accesso in mobilità ad informazioni e documenti, ufficiali e aggiornati in tempo reale, della propria impresa**: da visure, atti e bilanci dal Registro delle Imprese sino al fascicolo informatico d'impresa e alle pratiche presentate presso gli Sportelli Unici delle Attività Produttive (SUAP), gestiti tramite le Camere di Commercio, le informazioni relative al pagamento del diritto annuale e trovare opportunità di contatto e collaborazione con la nuova generazione di imprese Start up e PMI innovative.

Il cassetto digitale semplifica la vita delle imprese e al contempo avvicina milioni di imprenditori alla cittadinanza digitale, spingendoli a utilizzare strumenti e tecnologie che possono renderli più competitivi anche a livello internazionale.

Il "cassetto digitale dell'imprenditore", precisa InfoCamere, va infatti considerato una tappa del percorso di semplificazione e innovazione intrapreso da anni dal sistema camerale, in linea e a sostegno della Agenda Digitale italiana e di quella europea.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il comunicato di presentazione del servizio clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente al servizio clicca qui.](#)

## **13. VUOI METTERTI IN PROPRIO? - Vai sul portale *Cliclavoro* e troverai qualche utile suggerimento**

È vero, avere un'idea brillante non sempre basta. Per mettersi in proprio bisogna destreggiarsi tra diversi tipi di adempimenti e avere delle competenze trasversali che spaziano da quelle amministrative, fiscali al marketing e alla comunicazione. Trovare, poi, la fonte di finanziamento diventa spesso l'ostacolo principale.

**Cliclavoro ti aiuta!** In questa sezione troverai vari suggerimenti per orientarti e poter concretizzare la tua idea imprenditoriale.

Il portale **Cliclavoro** ha, infatti, pubblicato, in data 15 novembre 2017, un approfondimento dal titolo "**Pillole per mettersi in proprio**", che ha lo scopo di aiutare gli interessati ad orientarsi al fine di **concretizzare la propria idea imprenditoriale**.

In particolare, il documento fornisce utili suggerimenti per aprire:

- **un'impresa agricola;**
- **un B&B;**
- **un bar;**
- **una fattoria didattica;**
- **una ludoteca;**
- **un'attività commerciale in franchising.**

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)



## **14. REGISTRO DELLE IMPRESE - Da ottobre l'indicazione del rating di legalità nelle visure camerali**

**Il Registro delle Imprese si è arricchito di nuove informazioni per mettere a fuoco il profilo di affidabilità delle aziende.** Grazie all'intesa tra InfoCamere e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a partire **da ottobre 2017** le visure estratte dal Registro delle Imprese delle Camere di Commercio contengono **l'indicazione del rating di legalità** rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alle aziende che ne hanno fatto richiesta e che hanno superato il vaglio dell'Autorità stessa.

La novità era stata annunciata da Unioncamere e Infocamere con un **comunicato stampa congiunto del 7 giugno 2017**.

Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 dall'**art. 5-ter, comma 1, del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2014**, con l'obiettivo di contrastare le intromissioni della criminalità, favorendo i principi etici nell'azione imprenditoriale.

All'AGCM il compito di attribuire, su richiesta, il rating (riconoscimento misurato in "stellette") ad **aziende con fatturato minimo di 2 milioni di euro** e che risultino **iscritte al Registro Imprese da almeno due anni**.

Il regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario è stato emanato con il **decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57**.

Il Rating viene rilasciato su base volontaria e può essere rinnovato ogni due anni.

Per fare domanda è necessario inoltrare all'AGCM, per via telematica, un apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità stessa.

I benefici collegati al Rating di legalità sono quindi di tipo economico e reputazionale.

Del rating assegnato dall'AGCM, secondo quanto previsto dalla legge, si tiene, dunque, conto in sede di **concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni**, nonché in sede di **accesso al credito bancario**.

L'acquisizione da parte del Registro delle Imprese delle informazioni sul rating di legalità rientra nel processo di continuo miglioramento di qualità, completezza e trasparenza delle informazioni presenti nelle banche dati gestite dalle Camere di Commercio, perseguito attraverso l'integrazione di informazioni sulle imprese gestite da altre Pubbliche Amministrazioni.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più e per consultare l'elenco delle imprese che hanno ottenuto il rating di legalità clicca qui.](#)

## **15. VITIVINICOLO - Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2017/2018 - Istruzioni dall'AGEA**

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con **circolare del 18 ottobre 2017, Prot. 79257**, ha emanato le **istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni relative alla campagna vitivinicola 2017/2018**.

Le **dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto** sono previste dagli **artt. 8 e 9 del Regolamento CE n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009**.

L'art. 7, comma 1, del **D.M. n. 5811 del 26 ottobre 2015** stabilisce, inoltre, che, i conduttori di vigneti che sono ritenuti idonei alle produzioni DO (*Denominazioni di Origine*) e IG (*Indicazioni Geografiche*), devono presentare, contestualmente a tali dichiarazioni, la **rivendicazione delle uve DO e IG**.

**Sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto** i seguenti soggetti:

- a) *produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;*
- b) *produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;*

- c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- g) soggetti che effettuano l'intermediazione;
- h) le associazioni e le cantine cooperative, relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina (art. 2, comma 1, D.M. n. 5811/2015).

Per la campagna 2017/2018 e con riferimento ai soggetti interessati elencati sopra:

- a) le **dichiarazioni di vendemmia** devono essere presentate **entro il 15 novembre 2017** per i soggetti indicati alle lettere a, b, c, d, e, g, h;
- b) le **dichiarazioni di produzione vitivinicola** possono essere presentate **entro il 15 novembre 2017** e devono essere rettifiche (se necessario) **entro il 15 dicembre 2017** per i soggetti indicati alle lettere b, c;
- c) le **dichiarazioni di produzione vitivinicola** devono essere presentate **entro il 15 dicembre 2017** per i soggetti indicati alle lettere d, e, f, h, indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30 novembre.

Per quanto riguarda le **modalità di presentazione delle dichiarazioni**, per il trattamento delle dichiarazioni della campagna 2017/2018 vige lo schema riportato a pagina 8 della circolare AGEA in commento.

Oltre che presso i soggetti competenti indicati nello schema, la presentazione delle dichiarazioni può essere fatta presso il **Centro di Assistenza Agricola (CAA)**, al quale sia stato conferito mandato per la costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.

Gli operatori vitivinicoli che non hanno conferito mandato ad un CAA per la costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale **possono presentare la dichiarazione presso le Regioni di competenza** che potranno fornire assistenza per la compilazione telematica della dichiarazione, secondo le modalità che le regioni decideranno di attuare.

Le aziende vinicole che si avvarranno della presentazione tramite l'assistenza da parte della Regione dovranno conservare per almeno cinque anni la copia cartacea della dichiarazione e dei relativi allegati.

Ricordiamo infine che, in occasione dell'inizio della campagna vendemmiale per l'anno 2017/2018, è stato pubblicato, sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, un **VADEMECUM** per tutti gli operatori del settore, nel quale sono riassunti i principali adempimenti a carico delle imprese vitivinicole, le norme di riferimento e le disposizioni applicative.

Il Vademecum è stato redatto dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare AGEA clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del VADEMECUM predisposto dall'ICQRF clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. n. 5811/2015 clicca qui.](#)

## **16. ORIGINE DEL GRANO SULL'ETICHETTA DELLA PASTA - Il TAR del Lazio respinge il ricorso e dà il via libera al decreto interministeriale del 26 luglio 2017 – Dal 17 febbraio 2018 scatta l'obbligo di indicazione origine**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con un comunicato stampa del 22 novembre 2017, ha reso noto che il TAR del Lazio, con l'**ordinanza n. 6194/2017, depositata il 22 novembre 2017**, ha **respinto la richiesta di sospendere il decreto interministeriale che introduce l'obbligo di indicazione d'origine del grano nella pasta.**

Il ricorso con cui si chiedeva la sospensione del decreto era stato presentato da AIDEPI, l'associazione dei produttori di pasta, la quale obiettava che il decreto è fatto male: non informa correttamente il consumatore, rischia di far credere che ciò che conta per una pasta di qualità è l'origine del grano; non incentiva gli agricoltori italiani a produrre grano di qualità; riduce la nostra competitività all'estero perché introduce un obbligo che comporta costi aggiuntivi solo per noi e non per i nostri concorrenti.

Il Tribunale amministrativo ha, invece, ritenuto "*prevalente l'interesse pubblico volto a tutelare l'informazione dei consumatori, considerato anche l'esito delle recenti consultazioni pubbliche circa*

*l'importanza attribuita dai consumatori italiani alla conoscenza del Paese d'origine e/o del luogo di provenienza dell'alimento e dell'ingrediente primario".*

La decisione del Tar del Lazio conferma così il diritto dei consumatori alla massima trasparenza delle informazioni in etichetta.

Ricordiamo che, con il **Decreto interministeriale 26 luglio 2017**, recante "**Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro**", è stato previsto che le **confezioni di pasta secca (paste alimentari di grano duro)** prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

a) "**Paese di coltivazione del grano**": nome del Paese nel quale è stato coltivato il grano duro;

b) "**Paese di molitura**": nome del Paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro (art. 2).

Se queste fasi avvengono **nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea**, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE».

Qualora il grano utilizzato è stato **coltivato per almeno il 50% in un singolo Paese**, come per esempio l'Italia, per l'operazione di cui alla lettera a) può essere utilizzata la dicitura: «nome del Paese» nel quale è stato coltivato almeno il 50% del grano duro «e altri Paesi»: 'UE', 'non UE', 'UE e non UE' a seconda dell'origine. Per esempio, nel caso si tratti dell'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".

Se il grano duro è **coltivato almeno per il 50% in un solo Paese**, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".

Le indicazioni sull'origine della pasta vanno apposte in etichetta "**in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili**". Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire (art. 4, comma 2).

Il decreto in questione **entrerà in vigore come previsto il 17 febbraio 2018**.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 6194/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più dal sito del Ministero delle Politiche Agricole clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa AIDEPI clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 26 luglio 2017 clicca qui.](#)

## **17. AGENZIA DELLE ENTRATE - Al via il servizio di consultazione dinamica della cartografia catastale**

È online, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la **web map service (WMS)** che, **dal 23 novembre 2017**, mette a disposizione di Pubbliche Amministrazioni, di imprese, di professionisti e di singoli cittadini tutte le aree rappresentate nelle mappe catastali, attraverso servizi di interoperabilità basati sui più recenti *standard* internazionali.

L'innovazione attua quanto previsto dalla "**Direttiva europea INSPIRE**" sulla politica ambientale che garantisce **conoscenza, disponibilità e interscambio delle informazioni territoriali**.

L'Agenzia delle Entrate, con il **Provvedimento del 23 novembre 2017, Prot. 271542**, ha, infatti, approvato il lancio del nuovo servizio di **consultazione dinamica della cartografia catastale** in attuazione della **direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007**, che ha istituito l'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (*Infrastructure for spatial information in Europe - INSPIRE*), a supporto della propria politica ambientale attraverso opportune misure per garantire la conoscenza, la disponibilità e l'interscambio proprio delle informazioni territoriali dei Paesi membri.

Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell'articolo 7 del **D. Lgs. n. 32 del 27 gennaio 2010**, che ha recepito la direttiva 2007/2/CE concernente l'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea.

La direttiva "INSPIRE" ha istituito l'**infrastruttura per l'informazione territoriale in Europa**, finalizzata a supportare la politica ambientale mediante opportune misure che garantiscano la conoscenza, la disponibilità e l'interoperabilità delle informazioni territoriali.

L'attuazione della Direttiva prevede l'adozione di idonee politiche sui dati e la realizzazione di servizi, secondo le regole tecniche definite nei regolamenti n. 1205/2008, n. 976/2009, n. 268/2010 e n. 1089/2010.

Tra i dati trattati nella direttiva, classificati in 34 categorie, sono presenti quelli relativi alle "Cadastral parcel", corrispondenti in Italia ai dati cartografici del catasto, gestiti dall'Agenzia delle entrate, che ne ha la titolarità.

Il servizio di consultazione **consente di visualizzare dinamicamente la cartografia catastale**, che viene costantemente aggiornata in modalità automatica, assicurando fondamentale supporto anche ai processi di analisi, gestione e monitoraggio del territorio.

A partire **dal mese di gennaio 2018**, i servizi di consultazione, nonché quelli di ricerca previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, relativi ai metadati - peraltro già conferiti, sin dal 2015, nel Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali - verranno resi disponibili su un apposito Geoportale, al fine di consentirne una più semplice fruizione.

Ulteriori implementazioni sui servizi di ricerca e consultazione e su quello, già in essere, di scarico dei dati, saranno introdotte con successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

LINK:

[Per accedere al servizio clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento n. 271542/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva 2007/2/CE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 32/2010 clicca qui.](#)

## **18. PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE - L'AGCM sanziona tre Istituti di credito per 11 milioni di euro**

L' **Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)** ha reso noto, tramite comunicato sul proprio sito istituzionale, che con la chiusura di tre procedimenti, sono stati sanzionati, per pratiche commerciali scorrette, i seguenti **tre istituti bancari**:

- **UniCredit S.p.A.**, per di 5 milioni di euro;
- **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**, per 4 milioni di euro;
- **Intesa San Paolo S.p.A.**, per 2 milioni di euro, per un ammontare complessivo di **11 milioni di euro**.

Le tre banche hanno adottato **condotte aggressive**, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, aventi ad oggetto la **pratica dell'anatocismo bancario**, ovvero il calcolo degli interessi sugli interessi a debito nei confronti dei consumatori.

Tali condotte sono state poste in essere in un quadro normativo in evoluzione che attualmente ne consente l'applicazione solo ed esclusivamente per gli interessi che il cliente autorizzi preventivamente ad addebitare sul conto corrente. In tale contesto, ad esito dell'attività istruttoria è emerso che le banche hanno attuato una politica di forte spinta all'acquisizione delle autorizzazioni all'addebito in conto corrente nei confronti della clientela adottando varie strategie con le quali i clienti sono stati sollecitati a concedere l'autorizzazione, nel presupposto che l'addebito in conto corrente degli interessi debitori fosse il *modus operandi* ordinario e senza considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori.

Tale strategia è stata sostenuta da varie azioni finalizzate all'acquisizione delle autorizzazioni da parte della clientela che ancora non aveva effettuato la scelta, attraverso sollecitazioni e monitoraggio da parte della rete e delle funzioni/strutture interne coinvolte, sia sui canali fisici (posta e filiali), sia sull'*internet banking*. Ciò è avvenuto con l'uso di **comunicazioni personalizzate precompilate**, email e *pop-up* nella *homepage* delle aree clienti volti all'attivazione delle procedure di autorizzazione *on line* preventiva all'addebito in conto degli interessi debitori che non consentivano al consumatore di fornire il diniego espresso all'autorizzazione.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dei tre provvedimenti dell'AGCM clicca qui.](#)

## **19. ASSICURAZIONE - Dall'IVASS i criteri e le modalità per gli sconti obbligatori sulle RC auto - Regolamento in consultazione pubblica**

Con un **comunicato stampa del 27 novembre 2017**, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha reso noto che è stato pubblicato il documento di consultazione dello schema di regolamento recante **criteri e modalità per gli sconti "significativi" obbligatori RC auto da parte delle compagnie di assicurazione**, introdotti dalla legge n. 124 del 2016 (c.d. legge per il mercato e la concorrenza).

In particolare sono previsti sconti obbligatori:

- per gli assicurati che accettano di installare sul veicolo la "**scatola nera**" o il dispositivo che impedisce l'avvio del motore in caso di elevato **tasso alcolemico** del guidatore (c.d. *alcolock*) o l'ispezione preventiva del veicolo;

- per gli **assicurati virtuosi** che non hanno provocato sinistri negli ultimi 4 anni e siano residenti in province con alto **tasso di sinistrosità** e che installano la "scatola nera".

L'IVASS intende assicurare che gli sconti:

- siano **correlati alla effettiva riduzione del rischio** per le imprese nel caso di utilizzo della "scatola nera" o di dispositivi *alcolock* nonché di preventiva ispezione del veicolo;

- **favoriscano la progressiva riduzione delle differenze sul territorio nazionale dei premi** applicati dalle imprese agli assicurati virtuosi a parità di condizioni soggettive dei rischi assicurati.

Infine, per consentire all'IVASS di monitorare il rispetto delle nuove regole, sono previsti degli **specifici adempimenti segnaletici a carico dell'impresa**.

**Il termine entro il quale** potranno essere forniti commenti alle norme in consultazione è fissato in **45 giorni a decorrere dal 27 novembre 2017**.

LINK:

[Per accedere al testo del documento messo in consultazione clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **REPUBBLICA ITALIANA** *I provvedimenti scelti per voi* (DAL 15 AL 30 NOVEMBRE 2017)

**1) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare - Decreto 7 novembre 2017:** Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. (Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 16 novembre 2017:** Ridefinizione delle modalità di compensazione, per gli anni 2012 e 2013, del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato. (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 8 novembre 2017:** Modello di dichiarazione ai fini del certificato comunitario per l'abilitazione alla navigazione nelle acque nazionali interne navigabili. (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Legge 20 novembre 2017, n. 167:** Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017. (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**5) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 13 novembre 2017:** Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2018. (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Legge 20 novembre 2017, n. 168:** Norme in materia di domini collettivi. (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**7) ISTAT – Comunicato:** Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), relativi al mese di ottobre 2017, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**8) D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169:** Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione. (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**UNIONE EUROPEA**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 15 AL 30 NOVEMBRE 2017)**

**1) Direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017,** recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 305/8 del 21 novembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva clicca qui.](#)

*Non voglio insegnarti niente, ma voglio solo ricordarti che:*

**CHI NON TI VUOL SENTIRE,  
NON TI SENTE NEMMENO SE URLI.  
CHI TI VUOL CAPIRE,  
TI CAPISCE ANCHE SE NON PARLI !**